



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Sezione Controversie di Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Francesco Colella,
all'udienza del 4.2.2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 1534 R.G.A.C. dell'anno 2014 e vertente

TRA

[REDACTED], in persona del legale rappr.te pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Marazza, Marco Marazza e G. Pane giusta procura
a margine del ricorso in opposizione

RICORRENTE

E

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv.to F. Aiello giusta procura a
margine del ricorso introduttivo della prima fase

RESISTENTE



RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

L'istante in epigrafe indicata ha proposto opposizione – ai sensi dell'art. 1, comma 51, della l. n. 92/2012 – avverso l'ordinanza – emessa all'esito del procedimento sommario ex art. 1, commi 47 e ss., della legge citata – con la quale il giudice designato ha annullato il licenziamento da essa intimato a [REDACTED] per giusta causa, condannandola alla reintegrazione e al pagamento di un'indennità commisurata a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (euro 1.518,72), oltre accessori, e al versamento della contribuzione previdenziale dal giorno del recesso a quello della reintegra.

Radicalosi il contraddittorio, il convenuto ha contestato quanto *ex adverso* dedotto, insistendo nella domanda di condanna alla reintegra e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione sino alla reintegra stessa nonché al versamento della contribuzione previdenziale; in subordine, ha invocato le tutele di cui ai commi 5 o 6 dell'art. 18 della l. 300/70.

Acquisiti i documenti prodotti, all'odierna udienza il giudice ha deciso dando lettura delle seguenti ragioni.

Il ricorso in opposizione non può essere accolto.

Il [REDACTED] è stato licenziato perché – in data 23.8.2012, nell'esecuzione della prestazione di lavoro in qualità di operatore unico aeroportuale, durante le operazioni di carico dei bagagli all'interno della stiva dell'aeromobile MD80 con sigla IDATI – *“si posizionava dinanzi il portellone fungendo da schermo e sentinella, in modo da favorire e coadiuvare altro operatore intento ad aprire*



diversi bagagli"; più in particolare, l'odierno convenuto avrebbe svolto "compiti di sentinella" al fine "di agevolare l'appropriazione da parte di altri operatori" (ovvero i colleghi [redacted] e [redacted]) e, segnatamente, "controllava che nessuno sopraggiungesse nei pressi dell'area di movimentazione bagagli" per consentire ai colleghi di aprire diversi bagagli, assistendo alla sottrazione di alcuni oggetti (poi trasportati con la macchina di servizio impiegata per percorrere il tragitto da e verso lo spazio di sosta dell'aeromobile).

Questi i fatti contestati con la lettera del 17.7.2013, in seguito richiamata nella comunicazione del licenziamento datata 7.8.2013.

Questi stessi fatti sono stati posti alla base di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare pronunciata dal g.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme e confermata dal g.i.p. di questo Tribunale.

A tale ultimo riguardo, occorre sin d'ora precisare che, se il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche le prove raccolte in un giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, ciò non esclude che egli debba *sottoporre tali elementi al proprio vaglio critico*, anche mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile. In altri termini, il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, "può *autonomamente* valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale" (così, in fattispecie in cui era stata utilizzata una consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, Cass. 22384/2014: il corsivo è aggiunto; vedi anche Cass. 10662/2014; Cass. 21299/2014, secondo cui il giudice civile non può esimersi dal procedere ad un *autonomo apprezzamento* delle prove raccolte in sede penale; dovendosi aggiungere – quanto al principio,



da tale ultima decisione affermato, secondo cui *"al di fuori dell'ipotesi di riti alternativi scelti dall'imputato, in nessun caso il giudice civile può avvalersi di materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale ..., salvo che le parti non gliene facciano concorde richiesta"*, che nel caso in esame ricorre tale ultima condizione, avendo entrambe le parti fatto riferimento, sia pure traendone diverse conclusioni, alle risultanze delle videoregistrazioni di cui si dirà).

Tanto chiarito, occorre osservare che le videoregistrazioni (depositate dallo stesso lavoratore sin dall'atto introduttivo del giudizio) effettuate nel corso delle indagini penali – poste a fondamento delle richiamate ordinanze cautelari e sulle quali si basa anche la difesa della datrice di lavoro – non sono idonee a suffragare – in maniera sufficientemente certa, chiara e precisa – i fatti contestati al [REDACTED]

Dal loro esame, invero, emerge in sostanza che quest'ultimo è posto in fondo alla stiva dell'aeromobile, dove riceve i bagagli che sistema; e anche quando è in attesa di ricevere nuovi bagagli, il [REDACTED] – contrariamente a quanto sostenuto dalla [REDACTED] – non guarda "fisso" verso l'esterno né sembra intento a "sorvegliare" alcunché.

Più in particolare, va evidenziato che nelle clips 124 e 125 non compare il [REDACTED], mentre sono ripresi gli altri due colleghi di lavoro (uno dei quali effettivamente intento a rovistare in alcuni bagagli). Nelle clips 144 e 145, invece, viene ripreso il [REDACTED] (dal minuto 14:54 in poi), il quale, tuttavia, riceve i bagagli e li sistema – nel frattempo consultando, in più occasioni, il proprio telefono cellulare –, senza guardare – se non per pochi secondi e, comunque, certamente non in modo fisso e costante come sostenuto dalla [REDACTED] – all'esterno.

Non emerge, pertanto, in maniera chiara e sufficientemente certa, quel ruolo di *"schermo e sentinella"* addebitato al lavoratore, dovendosi, peraltro, aggiungere che proprio il fatto che egli



fosse intento a ricevere i bagagli e a sistemarli induce a ritenere che non potesse contestualmente occuparsi di controllare che nessuno sopraggiungesse.

D'altra parte, anche dopo aver cessato temporaneamente di ricevere i bagagli di sua competenza, il ██████████ – per ben 9 minuti, è opportuno evidenziarlo (vedi dalla fine del minuto 15:00 al minuto 15:09 della clip 144) –, prima si è nuovamente messo a consultare il proprio cellulare, senza curarsi di ciò che gli accadeva intorno né guardare all'esterno e distogliendo l'attenzione dal telefono solo per pochi attimi; poi, è rimasto assorto guardando la parete della stiva di fronte a sé.

Trattasi evidentemente di un atteggiamento tutt'altro che vigile e attento, quale dovrebbe invece essere quello di colui che svolge il ruolo di "palo".

Analoghe considerazioni valgono, d'altra parte, con riguardo ai momenti successivi a quello in cui il ██████████ ha ripreso a ricevere i bagagli (vedi dal minuto 15:09 al 15:13 della clip 144 e dal minuto 15:14 della clip 145), non essendo dato di evincere, con sufficiente certezza, dall'esame delle videoregistrazioni che egli (che per buona parte della ripresa di cui alla clip 145 è peraltro fuori campo o comunque visibile solo in parte, essendo percepibile solo il suo capo nella parte inferiore del video), oltre a sistemare i bagagli stessi, fosse anche contestualmente intento a controllare i dintorni della stiva dell'aeromobile.

Non può, d'altro canto, essere attribuito rilievo particolarmente significativo al fatto che i tre colleghi che facevano parte della squadra addetta all'aeromobile in questione si siano ad un certo punto fatti una fotografia, dal momento che ciò non è evidentemente sufficiente a dimostrare che vi fosse una "complicità" proprio nel compimento dei fatti delittuosi oggetto della contestazione.



L'esame delle menzionate videoregistrazioni conferma, inoltre, che – come affermato dal giudice della prima fase e contrariamente a quanto sostenuto dalla [REDACTED] – le frasi “prendili prendili” (minuti 15:15:46 clip 125 e 15:15:42 clip 145), “lo vedi che ci stanno gli assorbenti” (minuti 15:19:44 clip 125 e 15:19:42 clip 145) e “chiudi [REDACTED] dai chiudi chiudi” (minuti 15:25:04 e 15:25:45 clip 125 e 15:25:00 clip 145) non sono con certezza riferibili al [REDACTED], giacché esse sono state pronunciate da una voce fuori campo e considerato che nella stiva vi erano anche altri due colleghi, uno dei quali peraltro posto al centro della stiva stessa e, quindi, più vicino a colui che, dal lato opposto (rispetto a quello dove si trovava il [REDACTED]), ha effettivamente manomesso i bagagli; dovendosi precisare che la frase “lo vedi che ci stanno gli assorbenti”, anche se pronunciata in un momento in cui è visibile il [REDACTED] (che dunque non ne è l'autore), potrebbe provenire anche dal [REDACTED] stesso.

Analogamente, quando quest'ultimo parla di un pacchetto di sigarette vuoto (minuto 15:26:03 clip 125), non si comprende con sufficiente chiarezza se è rivolto al [REDACTED] o al [REDACTED]. Deve, infine, essere osservato che è vero che dal minuto 15:18:07 al minuto 15:20 (clip 125) vi è una terza persona, dunque il [REDACTED] (essendo la squadra composta da tre persone), che passa i bagagli al [REDACTED], il quale, a sua volta, li trasmette al [REDACTED] (intento a rovistare in fondo alla stiva). È altrettanto vero, tuttavia, che dalle riprese non può in ogni caso evincersi con certezza che il [REDACTED] si sia effettivamente accorto di ciò che il [REDACTED] stava facendo, giacché, per un verso, quest'ultimo era comunque parzialmente coperto (tanto da altri bagagli quanto dal [REDACTED] [REDACTED]); per altro verso, al minuto 14:56:45 della clip 144 si sente il [REDACTED] lamentarsi con il collega che, dal centro della stiva, gli aveva lanciato una valigia con troppa forza e quest'ultimo scusarsi sulla base del fatto che non vedeva dove egli era collocato (“io non vedo, non so quanto



sei distante"): tale ultima circostanza dimostra che in realtà, malgrado le ristrette dimensioni della stiva, la visibilità non era evidentemente completa. E giova pure evidenziare che, a differenza di altre fattispecie analoghe esaminate da questo giudice, nel caso di specie il [REDACTED] non era colui che passava direttamente i bagagli al collega che poi li manometteva.

Sulla scorta dei rilievi che precedono, in conclusione, non può nemmeno ritenersi con sufficiente certezza che il [REDACTED] abbia effettivamente avuto contezza delle condotte realizzate dal collega [REDACTED] ciò che comporta l'assorbimento dell'ulteriore contestazione avente ad oggetto il successivo trasporto, con la macchina di servizio, degli oggetti sottratti dalle valigie (dal momento che non vi è prova adeguata che il [REDACTED] sapesse che il collega aveva con sé tali oggetti).

Questa conclusione non è seriamente smentita dall'esame dell'ordinanza cautelare pronunciata (dal Tribunale di Lamezia Terme e richiamata da quello di Civitavecchia) in sede penale, giacché questa si basa sull'informativa di polizia giudiziaria, dalla quale, a sua volta, non è dato desumere in base a quali concreti e specifici elementi (diversi da quelli sopra apprezzati) sarebbe stato proprio il [REDACTED] a pronunciare la frase "chiudi [REDACTED], dai chiudi chiudi" (anche nel verbale di trascrizione della conversazione intercorsa all'interno della stiva dell'aeromobile, d'altra parte, si legge semplicemente che i due protagonisti, "uomo 1" e "uomo 2", sono in fase d'identificazione: vedi volume 2° dell'informativa). Analogamente, dalla lettura dell'ordinanza di riesame del Tribunale di Roma (non specificamente concernente il [REDACTED] bensì il [REDACTED]) non si comprende se il collega al quale viene fatto riferimento a proposito della sollecitazione (al [REDACTED]) a chiudere sia il [REDACTED] o il [REDACTED] (vedi pag. 4 dell'ordinanza del 3/6.6.2013). Parimenti privo di specifici riferimenti a concreti elementi probatori (diversi da quelli già



esaminati) da cui desumere la commissione delle condotte disciplinarmente contestate al [REDACTED], è, infine, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia.

Né sembra fondata la censura della [REDACTED] avverso la mancata ammissione della prova testimoniale, giacché, come condivisibilmente osservato dal giudice della prima fase, non è stata specificamente allegata la presenza, al momento dei fatti, di altre persone oltre ai tre componenti della squadra di lavoro e la [REDACTED] stessa ha, anche in questa sede, chiesto l'escussione di persone diverse.

Resta da precisare che il deposito, da parte della [REDACTED], di un dvd contenente riprese differenti da quelle sopra descritte è tardivo, in quanto avvenuto soltanto nel corso della prima udienza. Tale produzione non è, infatti, giustificata dal tempo della formazione del dvd o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente alla memoria di costituzione, né vi sono elementi che avrebbero potuto altrimenti giustificarla malgrado le preclusioni derivanti dal codice di rito.

A tale ultimo riguardo, va, infatti, osservato che la [REDACTED] ha allegato (vedi note autorizzate depositate per l'udienza del 28.5.2015) che alla fine del mese di agosto 2014 essa avrebbe appreso del deposito presso la segreteria del Pubblico Ministero del decreto di citazione a giudizio e che, quindi, *solo a tale data* avrebbe avuto la disponibilità del materiale contenuto nel fascicolo delle indagini e, pertanto, anche delle riprese che riguardano il [REDACTED].

La tesi, tuttavia, contrasta con il rilievo che [REDACTED] stessa ha espressamente affermato, nell'atto di opposizione, di avere irrogato il licenziamento per cui è causa dopo avere estratto copia degli atti di indagine (presso la Procura di Lamezia Terme dove il procedimento è iniziato) e a seguito della lettura dell'ordinanza emessa in sede penale e dei "relativi allegati (intercettazioni e



fotogrammi): poiché, dunque, le videoregistrazioni riguardanti il giorno in cui sono stati commessi i fatti addebitati al Bertolino erano già nella disponibilità della [redacted] (prima ancora che il fascicolo venisse trasmesso per competenza a Civitavecchia), quest'ultima avrebbe dovuto spiegare perché non le sarebbe stato, invece, consentito estrarre copia anche delle altre registrazioni (in particolare di quelle depositate solo tardivamente) al fine di dimostrare che la precedente indisponibilità delle stesse fosse dovuta ad un impedimento oggettivo e non ad una sua inerzia.

Occorre, inoltre, precisare che è vero che *"nel rito del lavoro — il cui carattere tipico è il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale — allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti"* (Cass. 10662/2014 cit.); tuttavia, l'esercizio del potere istruttorio officioso presuppone in ogni caso che esso si riferisca a fatti puntualmente allegati (cfr. Cass. 21006/2015; Cass. 6753/2012; Cass. 12856/2010; Cass., Sez. Un., 8252/2005, punto 7.1. della motivazione), mentre nel caso di specie le videoregistrazioni depositate tardivamente riguardano fatti accaduti in giornate diverse dal 23.8.2012 (come precisato dalla stessa [redacted]) e non oggetto di specifica e tempestiva attività assertiva.

Sulla scorta dei rilievi che precedono, deve essere dichiarata l'inammissibilità del suddetto deposito.



È solo per completezza, pertanto, che si osserva ulteriormente che, come accennato, il menzionato dvd riguarda fatti – la cui riconducibilità al [REDACTED] è stata peraltro recisamente contestata da quest'ultimo – accaduti in giorni diversi dal 23.8.2012, con la conseguenza da essi non potrebbe nemmeno desumersi, con sufficiente certezza, che il lavoratore opposto abbia effettivamente commesso anche i fatti oggetto della contestazione.

Occorre, infine, precisare che al [REDACTED] è stato addebitato espressamente ed esclusivamente di avere svolto la funzione di sentinella, favorendo il collega intento ad aprire i bagagli mediante il controllo dell'area circostante, di avere assistito alla sottrazione di alcuni oggetti e di avere poi trasportato tali oggetti con la macchina di servizio.

Nella contestazione disciplinare viene, quindi, fatto riferimento, anche con riguardo al disposto dell'art. 34 del ccl, a condotte sorrette dal dolo e non semplicemente da colpa; non è stato, cioè, addebitato al [REDACTED] di avere eseguito la prestazione con disattenzione e negligenza, in particolare per non essersi accorto dei fatti delittuosi che stava commettendo il collega.

Da quanto appena detto consegue che non può essere accolta la tesi della [REDACTED] volta, in subordine, a sostenere la legittimità del licenziamento perché il lavoratore, ove avesse diligentemente adempiuto la prestazione, avrebbe in ogni caso dovuto garantire il rispetto degli standard di qualità e di sicurezza (e si sarebbe quindi dovuto accorgere di ciò che accadeva, intervenendo per impedirlo).

Le considerazioni svolte sono assorbenti e comportano l'insussistenza dei fatti contestati, dovendosi pertanto confermare, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della l. 300/70, le statuizioni di cui all'ordinanza opposta.



In proposito, va precisato che il [REDACTED] – pur avendo richiesto, nella memoria difensiva, la condanna alla reintegrazione e al pagamento di tutte le retribuzioni *medio tempore* maturate – non ha, tuttavia, proposto un'autonoma e tempestiva opposizione avverso la parte dell'ordinanza con cui il giudice della prima fase – parzialmente rigettando questa domanda anche sul rilievo della impossibilità della prestazione a causa del provvedimento di sospensione della c.d. tessera aeroportuale (ovvero dell'autorizzazione per accedere al sedime aeroportuale) adottato dall'Enac – ha condannato la [REDACTED] al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata soltanto a 5 mensilità retributive.

Al riguardo, occorre osservare che è vero che, come affermato dalla S.C. (vedi Cass., S.U., 19674/2014) e in seguito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 78 del 2015), il carattere peculiare del nuovo rito introdotto dalla legge 92/2012 sta nell'articolazione del giudizio di primo grado in due fasi e che la seconda fase è introdotta con un atto di opposizione che non è una *revisio prioris instantiae* (il che dovrebbe indurre ad escludere l'ammissibilità di un'opposizione incidentale) ma una prosecuzione del giudizio di primo grado.

È altrettanto vero, tuttavia, che nella medesima sentenza la S.C. ha anche affermato che la sommarietà che caratterizza l'istruttoria della prima fase non comporta anche una sommarietà della cognizione del giudice *né l'instabilità del provvedimento finale*, precisando che "*l'idoneità al giudicato è espressamente prevista per la sentenza resa all'esito dell'opposizione e non può essere esclusa per l'ordinanza conclusiva della fase sommaria*" (ed anche la Corte costituzionale, nella sentenza sopra citata, ha affermato che l'effetto anticipatorio dell'ordinanza che chiude la fase sommaria è "*potenzialmente idoneo anche ad acquisire carattere definitivo*"). Idoneità ad acquisire la stabilità propria della cosa giudicata, d'altro canto, condivisibilmente sostenuta dalla dottrina



Sentenza n. 67/2016 pubbl. il 04/02/2016
RG n. 1534/2014

prevalente sulla base del disposto dell'art. 1, comma 51, della l. 92/2012, che prevede un termine perentorio («a pena di decadenza») per la proposizione dell'opposizione: siffatta previsione deve indurre a ritenere che l'ordinanza (o la parte dell'ordinanza) non oggetto di tempestiva opposizione divenga definitiva ed incontrovertibile.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma le statuizioni di cui all'ordinanza opposta;
- 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Civitavecchia, il 4 febbraio 2016.

Il Giudice

Francesco Colella

